

STATUTO DEL COMITATO LAVORATORI GIUSTIZIA

Art. 1 (Costituzione e Denominazione)

1. Dipendenti del Ministero si sono riuniti in Pontecorvo(fr) ed hanno costituito un Comitato **apolitico, asindacale** e senza fini di lucro denominato "Lavoratori della Giustizia" in cui atto costitutivo è registrato in Cassino n.3074 – serie 3 del 18.11.13
2. Il Comitato opera nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Art. 2 (Sede del Comitato)

1. Il Comitato ha sede legale presso il Comune di Pontecorvo, provincia di Frosinone
2. Il Comitato può istituire anche altrove proprie sedi operative e/o di rappresentanza.

Art. 3 (Scopo del Comitato)

1. Il Comitato non ha scopo di lucro.
2. Il Comitato ha lo scopo di intraprendere iniziative utili all'interesse generale degli aderenti, in Primis ottenere la progressione verticale e cioè il riconoscimento della professionalità acquisita in 20 anni e mai riconosciuta.

Art. 4 (Modalità di funzionamento del Comitato)

1. Per il conseguimento delle finalità statutarie di cui all'art. 3, il Comitato si avvale di una struttura operativa costituita da risorse umane proprie.
2. Per il miglior conseguimento delle finalità statutarie è possibile l'istituzione di gruppi di lavoro all'interno del Comitato.
3. Il Comitato può promuovere azioni di gruppo atte a richiamare opportuna attenzione sulle preoccupazioni e perplessità che scaturiscono dalla paventata Riforma della Giustizia .
4. Il Comitato può diffondere informazioni e comunicati rivolti ai colleghi, alle Istituzioni pubbliche e private, all'amministrazione della Giustizia, nonché può avviare contatti con gli organi di stampa locali e nazionali.
5. Il Comitato può promuovere e coordinare eventuali azioni legali dei lavoratori della giustizia(DOG) iscritti.

Art. 5 (Composizione del comitato)

1. Il comitato è composto da tutti gli aderenti.
2. All'interno del Comitato è istituito un Direttivo che persegue gli scopi del comitato in piena autonomia e in forza di delega sottoscritta dai singoli aderenti con l'atto di adesione, il Direttivo è coadiuvato dal Presidente, dal Segretario e dai vari referenti di sede e può essere integrato mediante cooptazione di aderenti al Comitato disponibili alla collaborazione.
3. Il Direttivo informa gli aderenti nel modo ritenuto più idoneo e sollecito circa le iniziative da intraprendere.
4. L'adesione al Comitato avviene dietro presentazione di semplice richiesta scritta. La richiesta reca contestualmente la dichiarazione di essere a conoscenza del contenuto dell'Atto costitutivo, nonché la sottoscrizione di apposita delega di cui al precedente comma 2.
5. Il Comitato dispone di un fondo cassa costituito dalle quote di iscrizione dei primi fondatori e dalle eventuali integrazioni volontarie degli aderenti.
7. Il Direttivo, se necessario, ricorre all'assistenza di esperti esterni.
8. Le dimissioni dal Comitato devono essere comunicate per iscritto.

ORGANI DEL COMITATO

Sono organi del Comitato:

- a) Il Presidente
- b) Il Segretario
- c) Il Direttivo Nazionale
- d) I Coordinatori di sede